



**UNIONE
ROMAGNA
FORLIVESE**
UNIONE MONTANA

SERVIZIO UNICO PER LO SVILUPPO E APPALTI

Responsabile del Servizio: Ing. Enrico Rontini

Contatti Ufficio:

PEC: protocollo@pec.romagnaforlivese.it

Sede legale: via IV Novembre 12 – 47016

Predappio.

Documento trasmesso via Pec e firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 82/2005. Il presente documento, ove stampato su supporto cartaceo, riproduce in copia, ai sensi del D. Lgs. 82/2005, l'originale informatico sottoscritto con firma digitale. Numero e data di protocollo sono reperibili nell'etichetta di protocollo, se allegata, o nel file XML denominato "segnatura" che accompagna la presente nota.

OGGETTO: PROCEDURA APERTA CON AVVISO DI INDIZIONE DI GARA AI SENSI DELL'ART. 71, DEL D.LGS. 36/2023 PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI BEVANDE E ALIMENTI MEDIANTE DISTRIBUTORI AUTOMATICI PRESSO I PLESSI DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO DI MELDOLA SCUOLA PRIMARIA "DE AMICIS" E SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO "D. ALIGHIERI" NEL COMUNE DI MELDOLA – DISCIPLINARE DI GARA

1. STAZIONE APPALTANTE E PUNTI DI CONTATTO

Stazione Appaltante: UNIONE DI COMUNI DELLA ROMAGNA FORLIVESE – Servizio Unico per lo Sviluppo e Appalti – Centrale Unica di Committenza, in nome e per conto dell'Istituto Comprensivo di Meldola, Amministrazione aggiudicatrice e beneficiaria del servizio.

Sede legale e amministrativa: Via IV Novembre n. 12 – 47016 Predappio (FC)

Codice Fiscale: 92071270406 – Partita IVA: 04042880403

Profilo di Committente: www.romagnaforlivese.it

Indirizzo di posta elettronica: protocollo@romagnaforlivese.it

Indirizzo di posta elettronica certificata (PEC): protocollo@pec.romagnaforlivese.it

Indirizzo Sistema per gli acquisti telematici (SATER): <https://intercenter.regione.emilia-romagna.it>

Indirizzo guide al Sistema SATER: <https://intercenter.regione.emilia-romagna.it/help/guide>

Amministrazione beneficiaria del servizio: Istituto Comprensivo di Meldola, Viale della Repubblica n. 47 – 47014 Meldola (FC) – C.F. 92046600406 – Tel. 0543/496420-495177 – email: foic81100c@istruzione.it – PEC: foic81100c@pec.istruzione.it.

2. PREMESSE

La Centrale Unica di Committenza dell'Unione di Comuni della Romagna Forlivese, in esecuzione della determina a contrarre del Responsabile del Servizio Unico per lo Sviluppo e Appalti,

adottata su richiesta dell'Istituto Comprensivo di Meldola, ha disposto di affidare in concessione, per il periodo di 5 (cinque) anni, il servizio di somministrazione di bevande e alimenti mediante distributori automatici presso i plessi dell'Istituto Comprensivo di Meldola, tramite procedura aperta ai sensi dell'art. 71 del D.Lgs. 36/2023, e conforme alle specifiche tecniche e alle clausole contrattuali contenute nei "Criteri ambientali minimi per gli affidamenti relativi ai servizi di ristoro e alla distribuzione di acqua di rete a fini potabili", di cui al D.M. 9 aprile 2025, n. 254, pubblicato in G.U. n. 96 del 26/04/2025 ed in vigore dal 26/05/2025, come meglio esplicitato in seguito.

Ai sensi dell'art. 25 del Codice, la presente procedura è interamente svolta attraverso la piattaforma di approvvigionamento digitale di cui al successivo paragrafo 3.

L'affidamento avviene mediante procedura aperta, ai sensi dell'articolo 187 del D.Lgs. 36/2023, con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo.

La durata del procedimento è prevista pari a 6 (sei) mesi dalla pubblicazione del bando.

Il luogo di svolgimento del servizio è il territorio del Comune di Meldola (FC) – codice NUTS ITH58.

Il Responsabile Unico di Progetto, ai sensi dell'art. 15 del Codice, per la **fase di esecuzione** del contratto è individuato in capo alla Dirigente Scolastica Dott.ssa Benedetta Zaccarelli mail: foic81100c@istruzione.it

Il Responsabile del procedimento per la **fase di affidamento**, individuato in capo alla Centrale Unica di Committenza ai sensi dell'art. 15 del Codice, è Ing. Enrico Rontini, Dirigente/Funziionario del Servizio Unico per lo Sviluppo e Appalti dell'Unione di Comuni della Romagna Forlivese – mail: enrico.rontini@romagnafortlivese.it

Si indicano di seguito le scadenze relative alla presente procedura:

- **23/07/2026, ore 07,00** - Termine per la presentazione di richieste di chiarimenti attraverso la piattaforma SATER;
- **03/08/2026, ore 07,00** - Termine per la presentazione delle offerte;
- **03/08/2026, ore 09,30** - Prima seduta pubblica di gara.

3. SISTEMA PER GLI ACQUISTI TELEMATICI

3.1. Piattaforma di approvvigionamento digitale (PAD)

Per l'espletamento della presente gara, la Centrale Unica di Committenza dell'Unione di Comuni della Romagna Forlivese si avvale del Sistema per gli Acquisti Telematici dell'Emilia-Romagna (in seguito: SATER), accessibile dal sito <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/> (in seguito: sito), conforme alle prescrizioni di cui all'art. 25 del Codice.

L'utilizzo della Piattaforma comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le

condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, in particolare, del Regolamento UE n. 910/2014 (Regolamento eIDAS), del decreto legislativo n. 82/2005 recante Codice dell'amministrazione digitale (CAD) e delle Linee guida dell'AGID, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla Piattaforma.

L'utilizzo della Piattaforma avviene nel rispetto dei principi di autoresponsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'articolo 1176, comma 2, del Codice civile.

La Stazione Appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla Piattaforma;
- utilizzo della Piattaforma da parte dell'operatore economico in maniera non conforme al Disciplinare e a quanto previsto nel documento denominato "Regolamento di Utilizzo del Sistema per gli Acquisti Telematici dell'Emilia-Romagna (SATER)".

In caso di mancato funzionamento della Piattaforma o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la Stazione Appaltante può disporre la sospensione del termine di presentazione delle offerte per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento della Piattaforma e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso e del momento in cui si verifica. La proroga o la riapertura del termine di scadenza di presentazione delle offerte, limitata ad un periodo massimo di 48 ore dalla data di scadenza indicata nel bando, è resa nota sulla Piattaforma e sul sito internet della Stazione Appaltante, unitamente all'indicazione della durata e dei motivi del malfunzionamento. In tali casi, non è richiesta la pubblicazione di una rettifica al bando di gara ai sensi dell'articolo 27 del Codice, né la riedizione della procedura.

Nel caso in cui la proroga dei termini per la presentazione delle offerte abbia una durata superiore, la Stazione Appaltante rettifica il bando di gara con indicazione della nuova scadenza.

Nei soli casi in cui la sospensione o la proroga dei termini non siano considerati idonei a garantire la par condicio dei partecipanti e/o la segretezza delle offerte, la Stazione Appaltante procede alla riedizione della procedura.

Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della Piattaforma sono registrate e attribuite all'operatore economico e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema. Il sistema operativo della Piattaforma è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 novembre 1993, n. 591, tramite protocollo NTP o standard superiore.

L'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'hardware, del software, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l'accesso alla rete Internet, restano a esclusivo carico dell'operatore economico.

La Piattaforma è accessibile in qualsiasi orario dalla data di pubblicazione del bando alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte.

3.2. Dotazioni tecniche

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità, della strumentazione tecnica e informatica conforme a quella indicata nel presente Disciplinare. In ogni caso è indispensabile:

- disporre almeno di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione internet e dotato di un comune browser idoneo a operare in modo corretto sulla Piattaforma;
- disporre di una identità digitale SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) o di altri mezzi di identificazione elettronica (CIE e CNS) di cui all'articolo 64 del CAD (D.Lgs. n. 82/2005), nonché di mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS; in caso di operatore economico extra-UE, disporre di un'identità digitale compatibile con il framework di autenticazione stabilito dalla PAD di riferimento e caratterizzata da un Level of Assurance (LoA) pari o superiore a 3, in conformità allo standard ISO/IEC 29115 (e relative evoluzioni);
- avere un domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6-ter del D.Lgs. 82/2005 o, per l'operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS;
- avere da parte del legale rappresentante dell'operatore economico (o da persona munita di idonei poteri di firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale, ovvero da un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14, ovvero da un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione europea alle condizioni previste dal medesimo Regolamento;
- la registrazione al SATER con le modalità e in conformità alle indicazioni di cui al successivo paragrafo 3.3.

La presentazione dell'offerta per la procedura, i chiarimenti e tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni relativi alla procedura devono essere effettuati esclusivamente attraverso il SATER e quindi per via telematica, mediante l'invio di documenti elettronici sottoscritti con firma digitale, fatti salvi i casi in cui è prevista la facoltà di invio di documenti in formato cartaceo.

Ogni operazione effettuata attraverso il SATER è memorizzata nel registro di sistema, quale strumento con funzioni di attestazione e tracciabilità di ogni azione compiuta sul SATER, e si intende compiuta nel giorno e nell'ora risultanti dalle registrazioni stesse. Le registrazioni di sistema relative alle operazioni eseguite nell'ambito della partecipazione alla presente procedura sono conservate a sistema e fanno piena prova nei confronti degli utenti del SATER, in conformità alle disposizioni tecniche e normative di cui all'art. 43 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.

3.3. Registrazione delle ditte

Ai fini della partecipazione alla presente procedura è indispensabile essere registrati al SATER, secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma accessibili dal sito <https://intercenter.regione.emilia-romagna.it/help/guide>

La registrazione al SATER deve essere richiesta unicamente dal legale rappresentante e/o procuratore generale o speciale e/o dal soggetto dotato dei necessari poteri per richiedere la registrazione e impegnare l'operatore economico medesimo.

L'operatore economico, con la registrazione e, comunque, con la presentazione dell'offerta, dà per valido e riconosce, senza contestazione alcuna, quanto posto in essere all'interno del SATER dall'account riconducibile all'operatore economico medesimo; ogni azione inerente all'account all'interno del SATER si intenderà, pertanto, direttamente e incontrovertibilmente imputabile all'operatore economico registrato.

L'accesso, l'utilizzo del SATER e la partecipazione alla procedura comportano l'accettazione incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nel presente Disciplinare di gara, nei relativi allegati e nelle guide presenti sul sito, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite la pubblicazione nel sito o le eventuali comunicazioni.

3.4. Identificazione

Per poter presentare offerta è necessario accedere alla PAD. L'accesso è gratuito ed è consentito a seguito dell'identificazione dell'operatore economico. L'identificazione avviene mediante identità digitale SPID, carta d'identità elettronica (CIE) o carta nazionale dei servizi (CNS), secondo quanto previsto dal Codice dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. n. 82/2005 e successive modificazioni), o attraverso gli altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS. In caso di operatore economico extra-UE, l'identificazione avviene attraverso un'identità digitale compatibile con il framework di autenticazione stabilito dalla PAD di riferimento e caratterizzata da un Level of Assurance (LoA) pari o superiore a 3, in conformità allo standard ISO/IEC 29115 (e relative evoluzioni).

Una volta completata la procedura di identificazione, ad ogni operatore economico identificato viene attribuito un profilo da utilizzare nella procedura di gara.

4. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

4.1. Documenti di gara

La documentazione di gara comprende:

- a) disciplinare di gara;
- b) capitolato e relativi allegati;
- c) documento di gara unico europeo in formato elettronico (DGUE) da compilare nell'apposito campo previsto in piattaforma;
- d) Allegato A – Istanza di partecipazione e relativi allegati;
- e) Modulo di assolvimento dell'imposta di bollo;
- f) Documento unico di valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI);
- g) PEF (ai sensi dell'art. 182 del D.lgs. 36/2023);
- h) Matrice dei rischi;

La documentazione di gara è accessibile gratuitamente, sul sito istituzionale della stazione appaltante, nella sezione "Bandi di gara e contratti" e sulla Piattaforma SATER.

4.2. DUVRI

Il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza ("DUVRI") contiene una valutazione ricognitiva dei rischi standard relativi alla tipologia di prestazione oggetto della presente gara, che potrebbero potenzialmente derivare dall'esecuzione del contratto, così come previsto dall'art. 26, comma 3-ter, del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.

Sulla base dei rischi standard da interferenza individuati, si ritiene che l'attuazione delle relative misure da adottare comporti oneri per la sicurezza da interferenza pari a € 0,00, in coerenza con quanto previsto dall'art. 20 del Capitolato speciale.

Tale documento potrà essere aggiornato dalla Stazione Appaltante, anche su proposta dell'esecutore del contratto, in caso di modifiche di carattere tecnico, logistico o organizzativo incidenti sulle modalità realizzative; potrà inoltre essere integrato su proposta dell'aggiudicatario da formularsi entro 30 giorni dall'aggiudicazione ed a seguito della valutazione della Stazione Appaltante.

Resta comunque onere del Concessionario elaborare, relativamente ai costi della sicurezza afferenti all'esercizio della propria attività, il documento di valutazione dei rischi e provvedere all'attuazione delle misure di sicurezza necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi specifici connessi all'attività svolta dallo stesso.

4.3. Chiarimenti

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti

scritti da inviare tramite il SATER secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma, da inoltrare **entro le ore 07,00 del 23/07/2026**. Non verranno evase richieste di chiarimento pervenute con modalità diverse da quella indicata.

Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Ai sensi dell'art. 88, comma 3, del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno 6 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione in forma anonima sulla Piattaforma SATER.

Si invitano i concorrenti a consultare periodicamente il profilo di Committente ed il SATER per prendere conoscenza dei chiarimenti e/o delle eventuali informazioni in merito alla presente procedura, pubblicate dalla Stazione Appaltante.

4.4. Comunicazioni

Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni tra Stazione Appaltante e operatori economici sono eseguiti in conformità con quanto disposto dal D.Lgs. n. 82/2005, tramite la piattaforma di approvvigionamento digitale SATER e, per quanto non previsto dalla stessa, mediante utilizzo del domicilio digitale estratto da uno degli indici di cui agli articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater del D.Lgs. n. 82/2005 o, per gli operatori economici transfrontalieri, attraverso un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS.

In caso di malfunzionamento della Piattaforma, la Stazione Appaltante provvederà all'invio di qualsiasi comunicazione al domicilio digitale presente negli indici di cui ai richiamati articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater del D.Lgs. n. 82/2005.

Eventuali problemi temporanei riscontrati dall'operatore economico nell'utilizzo di tali forme di comunicazione dovranno essere tempestivamente segnalati alla Centrale Unica di Committenza dell'Unione di Comuni della Romagna Forlivese; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

È onere della ditta concorrente provvedere tempestivamente a modificare i recapiti suindicati secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma accessibili dal sito <https://intercenter.regione.emilia-romagna.it/help/guide>

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati eleggono domicilio digitale presso il mandatario/capofila al fine della ricezione delle comunicazioni relative alla presente procedura.

In caso di consorzi di cui all'art. 65, lett. b), c), d) del Codice, la comunicazione recapitata nei modi sopra indicati al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate. In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente nei modi sopra indicati si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

5. OGGETTO DELL'APPALTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI

La Concessione ha ad oggetto la gestione del servizio di somministrazione di bevande e alimenti mediante distributori automatici, come meglio dettagliato nel Capitolato speciale e negli altri documenti di gara elencati al precedente paragrafo 4.1, Codice CPV: 42933000-5 (Distributori automatici), all'interno dei plessi dell'Istituto Comprensivo di Meldola (FC):

Plesso / Indirizzo	Bevande calde	Bevande fredde	Snack/ Fredde	Totale
Scuola Primaria "De Amicis" – Corso Cavour 183, Meldola	1	–	1	2
Scuola Secondaria di I grado "D. Alighieri" – Viale della Repubblica 147, Meldola	1	–	3	4
TOTALE	2	–	4	6

Il numero, la tipologia e la dislocazione dei distributori sono rapportati alle esigenze dell'Istituto sussistenti al momento della stesura del presente Disciplinare di gara, ma potranno subire variazioni, in aumento o in diminuzione, che saranno comunque concordate con il Concessionario, come previsto dall'art. 14 del Capitolato speciale. A tal riguardo si rinvia al documento "Elenco sedi, numero e tipologia dei distributori".

Con riferimento all'art. 58, comma 2, del Codice, si precisa che **il presente appalto non è suddiviso in lotti**, in ragione del modesto importo, tale da consentire agevolmente già nella sua interezza la partecipazione di micro, piccole e medie imprese, della stretta integrazione di tutte le componenti di cui è composto, nonché per assicurare la necessaria omogeneità ed efficacia nell'acquisizione del servizio.

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di aggiudicare anche in presenza di una sola offerta valida, nonché la facoltà di revocare (e non aggiudicare) in ogni momento l'intera procedura, per sopravvenute ragioni di pubblico interesse o per la modifica delle circostanze di fatto o dei presupposti giuridici su cui la procedura si basa, come anche di non procedere – a suo insindacabile giudizio – all'aggiudicazione qualora ritenga che nessuna delle offerte ottenute sia conveniente o rispondente alle proprie esigenze, ai sensi dell'art. 108, comma 10, del Codice.

Il servizio è principalmente rivolto agli alunni, al corpo docente e al personale ATA delle sedi scolastiche, nonché a ospiti e a quanti operino a vario titolo all'interno delle stesse, si rimanda all'art. 2 del CSA allegato. La gestione del servizio, da realizzarsi a cura del Concessionario ed a proprio rischio mediante personale ed organizzazione propri, comprende l'organizzazione e lo svolgimento delle attività indicate nel Capitolato speciale, nel rispetto della normativa vigente.

Al Concessionario è riconosciuto il diritto di gestire e sfruttare economicamente il servizio, con

assunzione a proprio carico del rischio operativo ai sensi dell'art. 177 del Codice. Non sono previste compensazioni economiche da parte dell'Amministrazione: il Concessionario ottiene il proprio compenso esclusivamente dall'utenza fruente del servizio.

In conformità a quanto stabilito dall'art. 57, comma 2, del Codice, il Capitolato speciale è stato redatto tenendo conto delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali contenute nei pertinenti Criteri Ambientali Minimi (CAM) adottati dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica con D.M. 9 aprile 2025, n. 254 (G.U. n. 96 del 26/04/2025, in vigore dal 26/05/2025).

6. DURATA DELLA CONCESSIONE

La concessione avrà durata di 5 (cinque) anni, con decorrenza dalla data del verbale di consegna del servizio (presumibilmente nel mese di settembre 2026, in concomitanza con il termine della concessione in essere) e scadenza al 31/08/2031, in concomitanza con il termine dell'anno scolastico 2030-2031, come previsto dall'art. 3 del Capitolato speciale.

In casi eccezionali, il contratto in corso di esecuzione può essere prorogato per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura di individuazione del nuovo contraente, qualora si verificano le condizioni indicate all'articolo 120, comma 11, del Codice. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni previsti nel contratto.

Non sono previste opzioni di rinnovo del contratto.

7. VALORE DELLA CONCESSIONE

Ai sensi dell'art. 179 del Codice, il valore della concessione è costituito dal fatturato totale presunto del Concessionario generato per tutta la durata del contratto, al netto dell'IVA, stimato dall'Amministrazione quale corrispettivo della gestione del servizio oggetto della concessione.

Il fatturato storico degli ultimi 3 anni della ditta uscente (Bertoni S.r.l., Forlì) è pari a € 40.700,00 IVA inclusa al 10%, corrispondente a circa € 13.567,00/anno lordo IVA, ovvero € 12.333,00/anno netto IVA. Proiettando tale dato sui 5 anni di concessione e applicando una crescita stimata del 3% annuo, il valore complessivo della concessione è quantificato, ai sensi dell'art. 4 del Capitolato speciale, come segue:

Descrizione	Fatturato annuo medio (al netto IVA)	Durata della concessione	Valore concessione intero periodo contrattuale (al netto IVA)
Istituto Comprensivo di Meldola (FC)	€ 13.095,60	5 anni	€ 65.478,00

Si rimanda al PEF per il calcolo dettagliato per ogni anno.

Tale stima, effettuata solo ai fini della determinazione del valore dell'appalto, ha carattere puramente indicativo, non impegna in alcun modo la Stazione Appaltante e non costituisce alcuna garanzia di corrispondenti introiti per il Concessionario, il quale assume interamente a proprio esclusivo carico il rischio d'impresa inerente alla gestione del servizio. Eventuali variazioni del fatturato rispetto a quanto sopra stimato non potranno dar luogo a rivalsa alcuna da parte del Concessionario, in quanto rientranti nell'alea normale di tale tipologia di contratto.

7.1. Importi a base di gara

I valori posti a base di gara sono costituiti da:

- **il canone, cioè l'importo annuale, oggetto di rialzo in sede di offerta economica**, che il Concessionario dovrà corrispondere all'Istituto Comprensivo di Meldola per la gestione del servizio di somministrazione di bevande e alimenti tramite distributori automatici, soggetto ad IVA con aliquota vigente (attualmente pari al 10%), come previsto dall'art. 11 del Capitolato speciale, ed è fissato nel modo seguente:

Descrizione	Importo annuale canone
Istituto Comprensivo di Meldola (FC)	€ 2.500,00

In sede di offerta economica verrà offerto un canone a rialzo rispetto a quello annuo posto a base di gara (€ 2.500,00), al fine di determinare il canone annuo dovuto per la durata della concessione.

Il canone complessivo per l'intero quinquennio, calcolato sulla base dell'importo a base di gara, è pari a € 12.500,00 (dodicimilacinquecento/00). Il canone è corrisposto in n. 2 rate semestrali anticipate (50% entro il 30 aprile e 50% entro il 31 ottobre di ogni anno), mediante bonifico sul conto corrente dell'Istituto, e sarà indicizzato annualmente al 100% dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI), come previsto dall'art. 11 del Capitolato speciale.

- i prezzi unitari indicati nel "Listino prodotti e prezzi massimi posti a base di gara" (vedi Allegato 1 – Capitolato tecnico – Art. 9) individuati dalla Stazione Appaltante sulla base delle tipologie di prodotto di cui all'art. 8 del Capitolato speciale, costituiscono obblighi vincolanti per il concessionario.

Non saranno ammesse:

- offerte in diminuzione rispetto al canone annuale posto a base di gara;
- offerte in aumento rispetto ai prezzi unitari massimi indicati nel listino, che costituiscono obblighi contrattuali.

Il canone deve intendersi comprensivo del corrispettivo per l'occupazione degli spazi messi a

disposizione dall'Istituto. Le utenze di energia elettrica e acqua necessarie al funzionamento dei distributori sono a carico del Comune di Meldola; nessun rimborso forfettario per utenze è pertanto dovuto dal Concessionario, come previsto dall'art. 11 del Capitolato speciale.

I prezzi dei singoli prodotti, comprensivi di IVA, si esprimono con la frazione minima di 5 centesimi di euro. I prezzi applicati tramite pagamento elettronico devono essere uguali o inferiori a quelli previsti per il pagamento in contanti. I prezzi sono fissi e invariabili almeno per i primi due anni di contratto; successivamente, il Concessionario può richiedere una revisione documentata nella misura massima del 75% dell'indice ISTAT FOI, previa formale autorizzazione dell'Amministrazione, come previsto dall'art. 9 del Capitolato speciale.

I contratti collettivi applicati in conformità all'articolo 11, comma 1, e all'allegato I.01 del Codice sono:

- CCNL Terziario, Distribuzione e Servizi

Ai sensi dell'art. 41, commi 13 e 14, del Codice, si attesta che i costi della manodopera a carico del Concessionario, come meglio dettagliato nel Piano Economico Finanziario di massima (Allegato 2 al Capitolato speciale), ammontano a €2.745/anno.

I costi della manodopera non sono ribassabili se non per dimostrate ragioni attinenti ad una più efficiente organizzazione aziendale o a condizioni fiscali o contributive di maggior favore che non comportano penalizzazioni per la manodopera.

L'importo degli oneri per la sicurezza da interferenze è pari a € 0,00, come specificamente definito dal DUVRI e dall'art. 20 del Capitolato speciale.

8. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli articoli 67 e 68 del Codice. I consorzi di cui agli articoli 65, comma 2 del Codice che intendono eseguire le prestazioni tramite i propri consorziati sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre. I consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre. Il concorrente che partecipa alla gara in una delle forme di seguito indicate è escluso nel caso in cui la stazione appaltante accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara:- partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti);- partecipazione sia in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti sia in forma individuale;- partecipazione sia in aggregazione di retisti sia in forma individuale. Tale esclusione non si applica alle retiste non partecipanti all'aggregazione, le quali possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata;- partecipazione di un consorzio che ha designato

un consorzio esecutore il quale, a sua volta, partecipa in una qualsiasi altra forma. Nel caso venga accertato quanto sopra, si provvede ad informare gli operatori economici coinvolti i quali possono, entro 5 giorni, dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali. Le aggregazioni di retisti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera g) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare: a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. Rete – soggetto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi; b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. Rete – contratto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi; c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di retisti partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole. Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione del servizio. Ad un raggruppamento temporaneo può partecipare anche un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c), d). L'impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

9. REQUISITI GENERALI E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei **requisiti di ordine generale previsti dal Codice, di cui agli artt. 94 e 95 del D. Lgs. 36/23**; nonché degli ulteriori requisiti indicati nel presente articolo.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine generale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (di seguito: FVOE), fatto salvo quanto previsto nell'art. 25.

Nella domanda di partecipazione, gli operatori economici acconsentono al trattamento dei dati tramite il FVOE, nel rispetto di quanto previsto dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

Le circostanze di cui all'articolo 94 del Codice sono cause di esclusione automatica. La sussistenza delle circostanze di cui all'articolo 95 del Codice è accertata previo contraddittorio con l'operatore economico.

In caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) e d) del Codice, i requisiti di cui al punto 5 sono posseduti dal consorzio, dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti.

Self cleaning

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. self cleaning) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.

Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell'offerta, l'operatore economico indica nel DGUE la causa ostativa e, alternativamente:

- descrive le misure adottate ai sensi dell'articolo 96, comma 6 del Codice;
- motiva l'impossibilità ad adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente.

L'adozione delle misure è comunicata alla stazione appaltante.

Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta, l'operatore economico adotta le misure di cui al comma 6 dell'articolo 96 del Codice dandone comunicazione alla stazione appaltante.

Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti. Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la stazione appaltante ne comunica le ragioni all'operatore economico.

Non può avvalersi del self-cleaning l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento o di concessione, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutore interessato da una clausola di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

Altre cause di esclusione

Sono esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

La mancata accettazione delle clausole contenute nel protocollo di legalità/patto di integrità e il mancato rispetto dello stesso costituiscono causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'articolo 83-bis del decreto legislativo n. 159/2011.

Sono esclusi dalla procedura di gara gli operatori economici che occupano oltre cinquanta dipendenti che, al momento della presentazione dell'offerta, non caricano nel FVOE (ove non sia già presente), copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile.

le redatto ai sensi dell'articolo 46, decreto legislativo n. 198 del 2006, unitamente all'attestazione di conformità a quello già trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e ai consiglieri regionali di parità ovvero, in mancanza di tale precedente trasmissione, unitamente all'attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

Sono esclusi dalla procedura di gara gli operatori economici che occupano un numero di dipendenti pari o superiore a quindici e non superiore a cinquanta, che nei dodici mesi precedenti al termine di presentazione dell'offerta, hanno omesso di produrre alla stazione appaltante di un precedente contratto d'appalto la relazione di cui all'articolo 47, comma 3, del decreto legge n. 77 del 2021 o di cui all'articolo 1, comma 2, dell'Allegato II.3 del Codice.

10. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

I concorrenti devono possedere, a pena di esclusione, i requisiti previsti nei commi seguenti.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine speciale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (FVOE), fatto salvo quanto previsto nell'art. 25.

L'operatore economico è tenuto ad inserire nel FVOE i dati e le informazioni richiesti per la comprova del requisito, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso della stazione appaltante e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima.

10.1. Requisiti di idoneità professionale

Costituiscono requisiti di idoneità:

- a) iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane, quale impresa attiva, per attività pertinenti, anche se non coincidenti, con quelle oggetto della presente procedura di gara. Per l'operatore economico di altro Stato membro, non residente in Italia: iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali degli altri Stati membri. Ai fini della comprova, l'iscrizione nel Registro è acquisita d'ufficio dalla Stazione Appaltante tramite il FVOE. Gli operatori stabiliti in altri Stati membri caricano nel fascicolo virtuale la dichiarazione, resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, di iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'allegato II.11, nonché i dati e le informazioni utili alla comprova del requisito, se disponibili.
- b) Per gli operatori economici per i quali non sussiste l'obbligo dell'iscrizione nel registro della CC.I.AA.: essere iscritti nel REA (Repertorio Economico Amministrativo) tenuto presso la Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura della provincia in cui è stabilita la sede legale del concorrente, per attività pertinenti, anche se non coincidenti, con quelle oggetto della presente procedura di gara;
- c) Per gli operatori che non hanno obbligo di iscrizione alle CC.I.AA. né al REA: essere iscritti al Registro unico nazionale del Terzo settore, di cui agli artt. 45 e ss. del Codice del Terzo

Settore (Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117) e/o iscrizione presso registri/albi riconosciuti da amministrazioni pubbliche, per attività pertinenti, anche se non coincidenti, con quelle oggetto della presente procedura di gara.

d) essere in possesso dei titoli abilitativi prescritti dalla normativa vigente per l'esercizio dell'attività di somministrazione di bevande e alimenti stabiliti dall'art. 6 della L.R. 26.07.2003n. 14 "Disciplina dell'esercizio delle attività di somministrazione di alimenti e bevande". In particolare, l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande è subordinato al possesso di uno dei seguenti requisiti professionali:

- avere frequentato con esito positivo un corso professionale per la somministrazione di alimenti e bevande, o per il commercio e la preparazione degli alimenti, istituito o riconosciuto dalla Regione Emilia-Romagna o da un'altra Regione o dalle Province autonome di Trento e Bolzano, ovvero essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, almeno triennale, o di altra scuola ad indirizzo professionale, almeno triennale, purché nel corso di studi siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti e bevande;
- avere esercitato in proprio, per almeno due anni, anche non continuativi, nell'ultimo quinquennio, un'attività d'impresa nel settore merceologico alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande oppure aver prestato la propria opera, per almeno due anni, anche non continuativi, nell'ultimo quinquennio, presso tali imprese in qualità di dipendente qualificato addetto alla vendita o all'amministrazione o alla preparazione degli alimenti o in qualità di socio lavoratore o in altre posizioni equivalenti o, se trattasi di coniuge, parente o affine entro il terzo grado dell'imprenditore, in qualità di coadiutore familiare, comprovata dalla iscrizione all'INPS;
- essere stato iscritto al registro esercenti il commercio di cui alla legge 11 giugno 1971, n. 426 (Disciplina del commercio), per attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande o alla sezione speciale del medesimo registro per la gestione di impresa turistica, o di essere stato iscritto al medesimo registro per uno dei gruppi merceologici individuati dalle lettere a), b), e c) dell'art. 12, comma 2, del decreto ministeriale 4 agosto 1988, n. 375 (Norme di esecuzione della legge 11 giugno 1971, n. 426, sulla disciplina del commercio), salva cancellazione.

Per i requisiti di cui alla lettera d), in caso di società, associazioni od organismi collettivi il possesso dei requisiti suddetti è richiesto al legale rappresentante o altra persona delegata all'attività di somministrazione. In caso di impresa individuale i requisiti devono essere posseduti dal titolare o, in alternativa, dall'eventuale altra persona preposta all'attività di somministrazione. Il concorrente non stabilito in Italia ma in un altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'articolo 100, comma 3 del Codice: secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale

è stabilito.

10.2. Requisito fondamentale per l'esecuzione del contratto

- possesso del manuale di autocontrollo dell'igiene dei prodotti alimentari basati sul sistema dei principi HACCP, ai sensi del d. lgs. 193/2007

10.3. Indicazioni per i raggruppamenti temporanei, le aggregazioni di rete e i consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete, GEIE

I soggetti di cui 65, comma 2, lettera e), f), g) e h) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di retisti, ai consorzi ordinari ed ai GEIE, si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che è assimilata alla mandataria.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo sia una sub associazione, nelle forme di consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di retisti, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane di cui al paragrafo 10.1 lettera a) deve essere posseduto:

- a) da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo;
- b) da ciascun componente dell'aggregazione di rete nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica;

Il requisito di cui al paragrafo 10.1. lett. d) deve essere posseduto dall'esecutore.

Nel caso in cui un raggruppamento abbia estromesso o sostituito un partecipante allo stesso poiché privo di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione del raggruppamento.

10.4. Indicazioni per i consorzi di cooperative e di imprese artigiane e i consorzi stabili

I soggetti di cui all'art. art. 65, comma 2, lett. b) e c) e d) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Requisiti di idoneità professionale

Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane di cui di cui al paragrafo 10.1 lettera a) deve essere posseduto dal consorzio e dalle consorziate indicate come esecutrici.

Il requisito di cui al paragrafo 10.1. lett. d) deve essere posseduto dal consorzio esecutore.

11. AVVALIMENTO

Il concorrente può avvalersi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari per dimostrare il possesso dei requisiti di ordine speciale di cui al paragrafo 10 e/o per migliorare la propria offerta.

Nel contratto di avvalimento le parti specificano le risorse strumentali e umane che l'ausiliario mette a disposizione del concorrente e indicano se l'avvalimento è finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione o a migliorare l'offerta del concorrente, o se serve ad entrambe le finalità.

Nel caso di avvalimento finalizzato a migliorare l'offerta, l'impresa ausiliata e l'impresa ausiliaria non possono partecipare alla stessa gara, pena l'esclusione di entrambi i soggetti, salvo che l'impresa ausiliaria non dimostri, facendo ricorso ad idoneo supporto documentale, che non sussistono collegamenti con l'impresa ausiliata tali da ricondurre entrambe le imprese ad uno stesso centro decisionale.

La stazione appaltante può comunque chiedere ad entrambe le imprese chiarimenti o integrazioni documentali, assegnando a tal fine un congruo termine non prorogabile.

Ai sensi dell'articolo 372, comma 4 del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, per la partecipazione alla presente procedura tra il momento del deposito della domanda di cui all'articolo 40 del succitato codice e il momento del deposito del decreto previsto dall'articolo 47 del codice medesimo è sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto. L'avvalimento non è necessario in caso di ammissione al concordato preventivo.

Il concorrente e l'ausiliario sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Non è consentito l'avvalimento per soddisfare i requisiti di ordine generale e dell'iscrizione alla Camera di commercio.

Il concorrente può avvalersi di un'impresa ausiliaria per comprovare il possesso del requisito di cui al punto 10.1. d) solo se l'impresa ausiliaria esegue direttamente la prestazione per cui tale requisito è richiesto. In tal caso, l'impresa ausiliaria agisce in qualità di subappaltatore.

L'impresa ausiliaria deve:

- a) possedere i requisiti previsti dall'articolo 9 e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;

- b) possedere i requisiti di cui all'articolo 10 oggetto di avvalimento e dichiararli nel proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- c) impegnarsi, verso il concorrente che si avvale e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse (riferite a requisiti di partecipazione e/o premiali) oggetto di avvalimento

Il concorrente allega alla domanda di partecipazione il contratto di avvalimento, anche misto e allega all'offerta tecnica il contratto di avvalimento premiale.

Il contratto di avvalimento, anche premiale e misto, deve essere nativo digitale e firmato digitalmente dalle parti.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione del contratto di avvalimento a condizione che il contratto sia preesistente e comprovabile con data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta risultante dall'apposizione della marca temporale o da ulteriori riferimenti temporali equivalenti ai sensi della vigente normativa.

Non è sanabile la mancata indicazione delle risorse messe a disposizione dall'ausiliario in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

Qualora per l'ausiliario sussistano motivi di esclusione o laddove esso non soddisfi i requisiti di ordine speciale, il concorrente sostituisce l'ausiliario entro 15 giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della stazione appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l'avvalimento.

Nel caso in cui l'ausiliario si sia reso responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, la stazione appaltante procede a segnalare all'Autorità nazionale anticorruzione il comportamento tenuto dall'ausiliario per consentire le valutazioni di cui all'articolo 96, comma 15, del Codice.

L'operatore economico può indicare un altro ausiliario nel termine di dieci giorni, pena l'esclusione dalla gara. La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica sostanziale dell'offerta. Il mancato rispetto del termine assegnato per la sostituzione comporta l'esclusione del concorrente.

12. SUBAPPALTO

Se non nei limiti consentiti dal D.Lgs 36/2023 è vietato cedere a terzi l'appalto di servizio, o parte di esso, sotto la comminatoria dell'immediata risoluzione dell'appalto di servizio e della perdita della cauzione definitiva, a titolo di risarcimento dei danni e delle spese causate

all'Amministrazione comunale, salvo maggiori danni accertati.

Ai sensi dell'art. 119 del Codice, nonché da quanto indicato nel CSA, il concorrente indica le prestazioni che intende subappaltare o concedere in cottimo. In caso di mancata indicazione il subappalto è vietato. **Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, nonché la prevalente esecuzione delle medesime.**

Le prestazioni oggetto dell'appalto possono essere subappaltate ma non possono, a loro volta, essere oggetto di ulteriore subappalto in ragione delle caratteristiche dell'appalto e in particolare per la necessità di garantire una più intensa tutela delle condizioni di lavoro e di sicurezza dei lavoratori e garantire uniformità nella gestione delle forniture e del servizio in modo da avere unico interlocutore nella fase realizzativa dell'appalto in oggetto e poter meglio monitorare l'esecuzione del servizio.

L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della Stazione Appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

Si precisa, in particolare, che:

- il subappaltatore deve essere in possesso dei requisiti di ordine generale di cui agli artt. 94 e 95 del Codice (art. 119, comma 4, lett. b) del Codice);
- il subappaltatore deve essere qualificato per il servizio che intende assumere (art. 119, comma 4, lett. a) del Codice);
- in caso di raggruppamento temporaneo, solo la capogruppo può stipulare i contratti di subappalto in quanto titolare del contratto.

13. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E/O CONDIZIONI DI ESECUZIONE

Il personale a diretto contatto con gli alimenti è in possesso del libretto d'idoneità sanitaria (art. 37 D.P.R. 327/1980) e si attiene alle prescrizioni del Titolo III del medesimo decreto. Il Concessionario garantisce regolare formazione in materia di salute, igiene alimentare e sicurezza ambientale.

CCNL

L'aggiudicatario è tenuto a garantire l'applicazione del contratto collettivo nazionale e territoriale (o dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore) di cui al punto 3, oppure di un altro contratto che garantisca tutele equivalenti, economiche e normative, per i propri lavoratori e per quelli in subappalto.

RELAZIONE DI GENERE

▪ soltanto per i concorrenti con oltre 50 dipendenti: allegano copia dell'ultimo rapporto redatto di cui all'art. 46 del d.lgs. 11 aprile 2006 n. 198 con attestazione di conformità all'originale trasmesso alle RSA ed alla Consigliera Regionale di Parità ovvero attesta che il rapporto allegato è stato contestualmente inviato alle RSA ed alla Consigliera Regionale di Parità del rapporto sul

personale;

▪ soltanto per i concorrenti con n. di dipendenti superiore a 15 e fino a 50, allegano dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm, (vedasi Modello B – altre dichiarazioni integrative e Modello C - dichiarazioni integrative O.E. ausiliario consorziato) con la quale il concorrente, ai sensi dell'art. 1 dell'allegato II.3 al Codice:

- attesta di avere un numero di dipendenti compreso tra 15 e 50;

- attesta di non aver omesso di consegnare la relazione di cui al comma 2 dell'art. 1 dell'allegato II.3 "consegnare la relazione di genere entro sei mesi dalla conclusione del contratto"

- si impegna a consegnare alla stazione appaltante entro 6 mesi dalla conclusione del contratto la relazione di genere recante i contenuti di cui al D.M. 23 giugno 2023;

- si impegna a consegnare alla stazione appaltante entro 6 mesi dalla conclusione del contratto: a) la certificazione di cui all'art. 17 della legge 12 marzo 1999 n. 68;

b) una relazione relativa all'assolvimento dei relativi obblighi recante i contenuti di cui all'art. 1 c. 3 dell'allegato II.3 al Codice.

La dichiarazione di impegno è resa:

▪ dall'operatore economico singolo;

▪ da tutti i membri del raggruppamento temporaneo di imprese;

▪ dal consorzio e tutti gli operatori economici consorziati esecutori in caso di consorzi di cui alle lettere b) c) e d).

RELAZIONE ASSOLVIMENTO OBBLIGHI L. 68/99

Gli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti sono tenuti, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, a consegnare alla stazione appaltante una relazione che evidenzi l'avvenuto assolvimento degli obblighi previsti a carico delle imprese dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, e illustri eventuali sanzioni e provvedimenti imposti a carico delle imprese nel triennio precedente la data di scadenza della presentazione delle offerte. L'operatore economico è altresì tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali.

Si precisa che l'eventuale documentazione, di cui all'art. 1, commi 1, 2 e 3 dell'all. II.3 del Codice, sarà pubblicata/comunicata in conformità a quanto disposto dall'art. 1, co. 9 del medesimo allegato.

CONDIZIONE DI ESECUZIONE

È fatto obbligo alla ditta aggiudicataria, al fine di garantire la sicurezza sui luoghi di lavoro, di attenersi strettamente a quanto previsto dalle norme derivanti dalle vigenti leggi e decreti relativi alla prevenzione degli infortuni sul lavoro (D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.).

L'aggiudicataria è tenuta alla revisione ed all'aggiornamento del **Documento di valutazione dei Rischi**, previsto dal D.Lgs. 81/2008 con particolare riferimento ai rischi specifici relativi alle attività oggetto dell'appalto, ed a fornire ai propri lavoratori, gli eventuali dispositivi di protezione indi-

viduale, nonché adeguata formazione, informazione ed addestramento.

La ditta aggiudicataria è tenuta a fornire all'Amministrazione tutte le informazioni e/o documentazioni necessarie all'eventuale redazione del Documento Unico per la Valutazione dei Rischi Interferenti, che verrà allegato al contratto, ed è tenuta a rispettare ed a mettere in atto tutte le misure ad eliminare o ridurre al minimo tali rischi.

Tutti gli obblighi/ doveri del concessionario sono dettagliatamente elencati nel CSA.

CAM (si veda allegato 1 – art 3 capitolato tecnico)

I distributori devono rispondere ai Criteri Ambientali Minimi (CAM) ai sensi del D.M. 9 aprile 2025 n. 254 (G.U. n. 96 del 26/04/2025, in vigore dal 26/05/2025), in particolare:

- Allegato 1, Art. 2 – Criteri ambientali minimi per i servizi di ristoro con installazione e gestione di macchine distributrici di alimenti, bevande e acqua;
- D.M. 29 gennaio 2021 n. 51 – CAM per servizi di pulizia e sanificazione;
- D.G.R. Emilia-Romagna n. 1452 del 7 settembre 2023 (B.U.R. n. 249 del 07/09/2023, Parte Seconda) – “Linee Guida per l’offerta di alimenti e bevande salutari e sostenibili nelle scuole e strumenti per la sua valutazione e controllo”: norma regionale vigente, il cui Allegato 1 contiene gli Standard Nutrizionali relativi ai distributori automatici scolastici vincolanti per i bandi di affidamento in Emilia-Romagna (aggiorna D.G.R. 418/2012);
- L.R. Emilia-Romagna n. 19/2018 – Promozione della salute e prevenzione primaria: alimentazione sana e sostenibile nelle scuole quale obiettivo di salute pubblica;
- L.R. Emilia-Romagna n. 29 del 4 novembre 2002 – “Norme per l’orientamento dei consumi e l’educazione alimentare e per la qualificazione dei servizi di ristorazione collettiva”: fondamento legislativo regionale in materia di offerta alimentare nelle scuole;
- D.G.R. Emilia-Romagna n. 418 del 10 aprile 2012 (B.U.R. n. 86 del 16/04/2012, Parte Seconda) – “Linee Guida per l’offerta di alimenti e bevande salutari nelle scuole”: primo riferimento regionale sugli standard nutrizionali per distributori automatici scolastici, ora aggiornato dalla D.G.R. 1452/2023 e richiamato quale riferimento storico.

14. SOPRALLUOGO E PRESA VISIONE DELLA DOCUMENTAZIONE DI GARA

Il sopralluogo presso i plessi dell'Istituto Comprensivo di Meldola interessati dall'installazione dei distributori automatici è facoltativo.

Gli operatori economici interessati a effettuare il sopralluogo devono inviare specifica richiesta, all'Istituto Comprensivo di Meldola (PEC: foic81100c@pec.istruzione.it; email: foic81100c@istruzione.it), con copia conoscenza alla Centrale Unica di Committenza dell'Unione di Comuni della Romagna Forlivese (PEC: protocollo@pec.romagnaforlivese.it), indicando nominativo, recapito telefonico e indirizzo PEC del soggetto incaricato di effettuare il sopralluogo.

L'Istituto comunicherà la data e l'orario concordati per l'effettuazione del sopralluogo. Della visita verrà redatto apposito verbale, sottoscritto dal rappresentante dell'Istituto e dal soggetto

incaricato dall'operatore economico, in duplice copia, una delle quali rilasciata a chi ha effettuato il sopralluogo.

Il sopralluogo può essere effettuato dal legale rappresentante, da un suo procuratore o da un dipendente delegato dall'operatore economico. Lo stesso soggetto può effettuare il sopralluogo per più operatori economici, fino ad un massimo di 3, purché munito di idonei e distinti atti di delega.

15. GARANZIA PROVVISORIA

Ai sensi dell'art. 53, comma 1, del D. Lgs. 36/2023, non si prevedono garanzie provvisorie per la **partecipazione alla procedura di affidamento.**

16. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

Ai fini della partecipazione alla presente gara **non è dovuto** il pagamento del contributo a favore dell'ANAC.

17. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

L'offerta e la documentazione relativa alla procedura devono essere presentate esclusivamente attraverso la Piattaforma di approvvigionamento digitale. Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel presente disciplinare. L'offerta e la documentazione devono essere sottoscritte con firma digitale marcata temporalmente o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata.

Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.

La documentazione presentata in copia viene prodotta ai sensi del decreto legislativo n. 82/05.

L'offerta deve pervenire entro e non oltre **le ore 07:00** del giorno **03/08/2026** a pena di irricevibilità. La Piattaforma di approvvigionamento digitale non accetta offerte presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione dell'offerta.

Per l'individuazione di data e ora di arrivo dell'offerta fa fede l'orario registrato dalla Piattaforma di approvvigionamento digitale.

Le operazioni di inserimento sulla Piattaforma di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente.

Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell'offerta entro il termine previsto.

Qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento della Piattaforma si applica quanto previsto al punto 1.1.

18. Regole per la presentazione dell'offerta

Fermo restando le indicazioni tecniche riportate all'articolo 1 e nelle guide per l'utilizzo della piattaforma accessibili dal sito <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/agenzia/utilizzo-del-sistema/guide>, di seguito sono indicate le modalità di caricamento dell'offerta nella Piattaforma. L'"OFFERTA" è composta da:

A – Documentazione amministrativa;

B – Offerta tecnica;

C – Offerta economica.

L'operatore economico ha facoltà di inserire nella Piattaforma offerte successive che sostituiscono la precedente, ovvero ritirare l'offerta presentata, nel periodo di tempo compreso tra la data e ora di inizio e la data e ora di chiusura della fase di presentazione delle offerte. La stazione appaltante considera esclusivamente l'ultima offerta presentata.

Si precisa inoltre che:

- l'offerta è vincolante per il concorrente;

- con la trasmissione dell'offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.

Al momento della ricezione delle offerte, ciascun concorrente riceve notifica del corretto recepimento della documentazione inviata, secondo quanto indicato nelle guide per l'utilizzo della piattaforma sopra richiamate.

La Piattaforma consente al concorrente di visualizzare l'avvenuta trasmissione della domanda.

Il concorrente che intenda partecipare in forma associata (per esempio raggruppamento temporaneo di imprese/ConSORZI, sia costituiti che costituendi) in sede di presentazione dell'offerta indica la forma di partecipazione e indica gli operatori economici riuniti o consorziati.

Le dichiarazioni contenute nel Documento di gara unico europeo sono compilate online mediante la funzionalità "DGUE strutturato" messa a disposizione dalla piattaforma SATER.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana.

L'offerta vincola il concorrente per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Fino al giorno fissato per l'apertura, l'operatore economico può effettuare, tramite la Piattaforma, la richiesta di rettifica di un errore materiale contenuto nell'offerta tecnica o nell'offerta economica, di cui si sia avveduto dopo la scadenza del termine per la loro presentazione. A tal fine, richiede di potersi avvalere di tale facoltà.

A seguito della richiesta, sono comunicate all'operatore economico le modalità e i tempi con cui procedere all'indicazione degli elementi che consentono l'individuazione dell'errore materiale e la sua correzione. La rettifica è operata nel rispetto della segretezza dell'offerta e non può comportare la presentazione di una nuova offerta, né la sua modifica sostanziale.

Se la rettifica è ritenuta non accoglibile perché sostanziale, è valutata la possibilità di dichiarare l'offerta inammissibile.

19. SOCCORSO ISTRUTTORIO

AVVERTENZA!

Le carenze di qualsiasi elemento della documentazione possono essere sanate, nei limiti della normativa vigente, attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 101 comma 1 lett. a) e lett. b) del D. Lgs 36/23. La stazione appaltante assegnerà al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, si procederà all'esclusione del concorrente dalla gara.

Non sono sanabili le omissioni, le inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente.

In particolare:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della domanda, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione del contratto di avalimento, del mandato collettivo speciale o dell'impegno a conferire mandato collettivo può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta è sanabile;
- sono sanabili l'omessa dichiarazione sull'aver assolto agli obblighi di cui alla legge 68/1999 e, per i concorrenti che occupano oltre cinquanta dipendenti, l'omessa presentazione di copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile, redatto ai sensi dell'articolo 46 decreto legislativo n. 198 del 2006, e la trasmissione dello stesso alle rappresentanze sindacali e ai consiglieri regionali di parità, purché redatto e trasmesso in data anteriore al termine per la presentazione delle offerte;

Ai fini del soccorso istruttorio, l'amministrazione concedente assegna al concorrente un congruo termine - non inferiore a cinque e non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere nonché la sezione della Piattaforma dove deve essere inserita la documentazione richiesta.

In caso di inutile decorso del termine, l'amministrazione concedente procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, l'amministrazione concedente può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitate alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.

L'amministrazione concedente può sempre chiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta tecnica e dell'offerta economica e su ogni loro allegato. L'operatore economico è tenuto a fornire risposta nel termine assegnato dall'amministrazione concedente che non può essere inferiore a cinque giorni e superiore a dieci giorni. I chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta.

20. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

L'operatore economico inserisce sulla Piattaforma la busta "Documentazione amministrativa" che si compone della seguente documentazione:

- 1) DGUE strutturato (già presente sulla piattaforma);
- 2) Allegato A - Istanza di partecipazione;
- 3) Ricevuta del versamento del bollo;
- 6) Documentazione di cui § 10.1 e § 10.2 del presente disciplinare, come da dichiarazione modulo A (documentazione a comprova dei requisiti);
- 4) *Eventuale*: Allegato B - Dichiarazione titolare effettivo;
- 5) *Eventuale*: Procura;
- 6) *Eventuale*: ulteriore documentazione amministrativa (Rapporto sul personale - in caso di operatore sopra 50 dipendenti; altra documentazione di cui al § 2 del presente disciplinare).
- 11) in caso di avvalimento QUALIFICATORIO, Allegato C e contratto di avvalimento.

20.1. Domanda di partecipazione ed eventuale procura

La domanda di partecipazione è redatta secondo il modello di cui all'allegato A al presente disciplinare.

La domanda e le relative dichiarazioni sono sottoscritte ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005:

- Dal concorrente che partecipa in forma singola;
- Nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla mandataria/capofila;
- Nel caso di raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento, il consorzio o il gruppo;
- Nel caso di aggregazione di retisti:

o Se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;

o se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;

o se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara.

- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c) e d) del Codice, la domanda è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo.

La domanda e le relative dichiarazioni sono firmate dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore munito della relativa procura. In tal caso, il concorrente allega alla domanda copia conforme all'originale della procura. Non è necessario allegare la procura se dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti al procuratore.

La domanda di partecipazione deve essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/72 in ordine all'assolvimento dell'imposta di bollo. Il pagamento della suddetta imposta del valore di € 16,00 viene effettuato tramite F24, bollo virtuale previa autorizzazione rilasciata dall'Agenzia delle Entrate o tramite il servizio @e.bollo dell'Agenzia delle Entrate o per gli operatori economici esteri tramite il pagamento del tributo con bonifico utilizzando il codice Iban IT07Y0100003245348008120501 e specificando nella causale la propria denominazione, codice fiscale (se presente) e gli estremi dell'atto a cui si riferisce il pagamento.

A comprova del pagamento, il concorrente allega la ricevuta di pagamento elettronico ovvero del bonifico bancario.

In alternativa il concorrente può acquistare la marca da bollo da euro 16,00 ed inserire il suo numero seriale all'interno della dichiarazione contenuta nell'istanza telematica e allegare, obbligatoriamente copia del contrassegno in formato.pdf. Il concorrente si assume ogni responsabilità in caso di utilizzo plurimo dei contrassegni.

20.2. DICHIARAZIONI DA RENDERE NEL DGUE

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all'articolo 94, commi 1 e 2, del Codice sono rese dall'operatore economico nel DGUE, redatto digitalmente a sistema, in relazione a tutti i soggetti indicati al comma 3.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause non automatiche di esclusione di cui all'articolo 98, comma 4, lettere g) ed h) del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione ai soggetti di cui al punto precedente.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle altre cause di esclusione sono rese in relazione all'operatore economico.

Con riferimento alle cause di esclusione di cui all'articolo 95 del Codice, il concorrente dichiara:

- le gravi infrazioni di cui all'articolo 95, comma 1, lettera a) del Codice commesse nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;

- gli atti e i provvedimenti indicati all'articolo 98 comma 6 del codice emessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara.
- tutti gli altri comportamenti di cui all'articolo 98 del Codice, commessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara.

La dichiarazione di cui sopra deve essere resa anche nel caso di impugnazione in giudizio dei relativi provvedimenti.

L'operatore economico dichiara la sussistenza delle cause di esclusione che si sono verificate prima della presentazione dell'offerta e indica le misure di self-cleaning adottate, oppure dimostra l'impossibilità di adottare tali misure prima della presentazione dell'offerta.

L'operatore economico adotta le misure di self-cleaning che è stato impossibilitato ad adottare prima della presentazione dell'offerta e quelle relative a cause di esclusione che si sono verificate dopo tale momento.

Se l'operatore economico omette di comunicare alla stazione appaltante la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire una causa di esclusione ai sensi degli articoli 94 e 95 del Codice e detti fatti o provvedimenti non risultino nel FVOE, il triennio inizia a decorrere dalla data in cui la stazione appaltante ha acquisito gli stessi, anziché dalla commissione del fatto o dall'adozione del provvedimento.

20.3. DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO

L'impresa ausiliaria rende le dichiarazioni sul possesso dei requisiti di ordine generale mediante compilazione dell'apposita sezione del DGUE.

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:

- 1) Il consenso al trattamento dei dati tramite il fascicolo virtuale, nel rispetto di quanto previsto dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, ai fini della verifica del possesso dei requisiti dichiarati;
- 2) la dichiarazione di avvalimento;
- 3) il contratto di avvalimento.

20.4. DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI

Per i Raggruppamenti Temporanei già Costituiti:

- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- dichiarazione delle parti del servizio/fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti:

- copia dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
- dichiarazione sottoscritta delle parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizi/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti:

- dichiarazioni rese da ciascun concorrente, attestanti:

a) a quale operatore economico, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;

b) l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'articolo 68 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;

c) le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica:

- copia del contratto di rete, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;

- dichiarazione che indichi per quali imprese la rete concorre;

- dichiarazione sottoscritta con firma digitale delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica:

- copia del contratto di rete;

- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'organo comune;

- dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del raggruppamento temporaneo di imprese costituito o costituendo.

In caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituito:

- copia del contratto di rete;

- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria;

- dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

In caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituendo:

- copia del contratto di rete;

- dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente all'aggregazione di rete, attestanti:

a) a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;

- b) l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
- c) le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

20.5. DICHIARAZIONI DA RENDERE A CURA DEGLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE

L'operatore economico ammesso al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'articolo 95, comma 1, lett. f), del Codice, allega, nei casi e secondo quanto previsto dalla normativa vigente, l'autorizzazione del Giudice delegato, acquisito il parere dell'Autorità di vigilanza ove richiesto, nonché la relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, comma 3, lettera d), del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

L'operatore economico non è tenuto a produrre la documentazione di cui sopra qualora la stessa sia già stata acquisita dalla Stazione Appaltante nell'ambito di altra procedura, fermo l'obbligo di indicare gli elementi necessari al relativo reperimento.

21. CAMPIONI

Per la presente procedura non è prevista la presentazione di campioni dei prodotti offerti in sede di gara.

22. CONTENUTO DELLA BUSTA "OFFERTA TECNICA"

L'operatore economico inserisce la documentazione relativa all'offerta tecnica nella Piattaforma secondo le modalità esplicitate nel precedente art. 15.1 nelle guide per l'utilizzo della piattaforma SATER accessibili dal sito <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/agenzia/utilizzo-del-sistema/guide/>.

L'offerta è firmata secondo le modalità previste e deve contenere, a pena di esclusione, i seguenti documenti:

- A) relazione tecnica dei servizi offerti, sottoscritta dal legale rappresentante ed in caso di raggruppamento da tutti i legali rappresentanti delle imprese che compongono il raggruppamento;**
- B) copia firmata digitalmente della relazione tecnica adeguatamente oscurata nelle parti ritenute costituenti segreti tecnici e commerciali (eventuale);**
- C) dichiarazione firmata digitalmente dal legale rappresentante, contenente i dettagli dell'offerta coperti da riservatezza, argomentando in modo congruo le ragioni per le quali eventuali parti dell'offerta sono da segretare (eventuale);**
- D) eventuali Certificazioni possedute in corso di validità;**

E) in caso di avvalimento PREMIALE, Allegato C e contratto di avvalimento.

Alla luce dell'attuale impostazione della Piattaforma SATER risultano di default i seguenti campi obbligatori nella busta tecnica, seppur non di interesse per la presente procedura:

- Codifica articolo operatore economico;
- Denominazione articolo operatore economico.

Qualora tale impostazione risulti in essere al momento della presentazione dell'offerta, il concorrente potrà assolvere alla richiesta del sistema scrivendo la parola "zero" nelle apposite sezioni.

A pena di esclusione, tutta la documentazione allegata all'interno della Busta "Offerta tecnica" NON dovrà contenere elementi che possano ricondurre all'offerta economica

La relazione tecnica dei servizi offerti consiste in un elaborato nel quale l'operatore economico redige l'offerta tecnica in forma libera, su carta intestata propria, e la carica sulla piattaforma SATER. Non è previsto un modello predisposto dalla Stazione Appaltante: il concorrente struttura autonomamente il documento, nel rispetto dei seguenti vincoli formali obbligatori:

formato A4; carattere Arial o Times New Roman, corpo non inferiore a 11 pt; interlinea 1,15; margini non inferiori a 2 cm per lato; lunghezza massima 15 pagine (esclusi copertina, indice e allegati tecnici di supporto quali schede tecniche dei distributori, certificazioni ambientali, listino prodotti).

Qualora l'offerta superi il limite dimensionale sopra indicato, la Commissione non terrà in considerazione, ai fini della valutazione, le parti eccedenti, prescindendo quindi dal contenuto indicato nelle pagine superiori al limite.

L'offerta tecnica deve affrontare obbligatoriamente, con sezioni chiaramente identificate, tutti i criteri di valutazione elencati all'Art. 12 del Capitolato e sotto riportati.

Rif.	Criterio / Sub-criterio	Punti MAX	Discr. (D)	Quant. (Q)	Tabel. (T)
ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO		21			
6.1	Descrizione modello organizzativo	3	3		
6.2	Servizio di assistenza agli utenti	8	8		
6.3	Impatti ambientali della logistica (veicoli zero emissioni)	2		2	
6.4	Classe di consumo energetico distributori refrigerati	8		8	
QUALITÀ DEL SERVIZIO		27			
4.3	Imballaggi sostenibili (CAM 2.1.6)	4	4		
7.1	Prodotti biologici a Km 0 (CAM 2.3.4.2)	10		10	
7.2	Certificazione UNI EN ISO 14001 / Registrazione EMAS	6			6
7.3	Report di sostenibilità GRI Standards	3			3
GAMMA PRODOTTI OFFERTI		22			
8.1	Prodotti Gruppi A-B-C-D (frutta, succhi, yogurt, da forno)	5		5	
8.2	Prodotti Freschi	5		5	

8.3	Prodotti Gluten Free	6		6	
8.4	Prodotti per intolleranti al lattosio	6		6	
TOTALE		70			

L'omessa trattazione di uno o più criteri non determina inammissibilità ma comporta l'attribuzione del punteggio zero per il criterio non trattato.

23. DESCRIZIONE E VALUTAZIONE CRITERI DELL'OFFERTA TECNICA

23.1. Organizzazione del servizio

6.1 Descrizione del modello organizzativo: Il Concessionario descrive modalità di approvvigionamento e sanificazione/disinfezione dei distributori, personale impiegato, formazione e aggiornamento, strumenti di rilevazione della soddisfazione dell'utenza.

6.2 Servizio di assistenza agli utenti: Descrizione delle modalità di ricezione e gestione delle segnalazioni. Sono valutate positivamente le proposte con: invio segnalazione tramite QR code/app dedicata; pagamento/restituzione importi per mancata erogazione; gestione credito a scalare tramite chiavetta/tessera elettronica.

6.3 – Impatti ambientali della logistica (CAM cap. 2.3.6): Il Concessionario indica il numero dei veicoli a zero emissioni di CO₂ rispetto al totale dei veicoli impiegati.

Punteggio calcolato con formula proporzionale: $P_{ti} = (X_i/X_{max}) \times P_{tmax}$.

6.4 – Classe di consumo energetico dei distributori refrigerati (CAM cap. 2.1.5, norma EN IEC 63252/2020): Il Concessionario indica per ciascun distributore refrigerato la classe energetica.

Pesi: classi A-B-C → k=1,0; classe D → k=0,7; classe E → k=0,4; classi F-G → k=0,0.

($P_{ti} = K_i \times P_{tmax}$).

23.2. Qualità del servizio

7.1 – Prodotti biologici a Km 0 (CAM cap. 2.3.4.2): Punteggio premiante per prodotti biologici da km 0 per almeno una categoria. Punteggio proporzionale al numero di categorie a km 0. Distanza verificata con percorso più breve (Google Maps). *N.B. indicare per ciascun prodotto biologico offerto a km 0, sia la sede dello stabilimento di trasformazione (≤ 200 km da Meldola) sia l'origine delle materie prime principali (≤ 200 km dallo stabilimento).*

7.2 – Gestione ambientale (CAM cap. 2.3.5.1): Punteggio premiante per certificazione UNI EN ISO 14001 (4 punti) o registrazione EMAS (6 punti). I punteggi non si sommano.

7.3 – Report di sostenibilità (CAM cap. 2.3.7): Punteggio premiante per report di sostenibilità coerente con GRI Standards redatto negli ultimi due anni.

23.3. Gamma e Caratteristiche dei Prodotti

Gli snack, le bevande e tutti gli alimenti offerti rispettano il D.M. 9 aprile 2025 n. 254 (CAM cap. 2.2.2) e gli Standard Nutrizionali per i distributori automatici scolastici di cui all'Allegato 1 della

D.G.R. Emilia-Romagna n. 1452 del 7 settembre 2023 (B.U.R. n. 249/2023). Sono RACCOMANDATI: prodotti con contenuto energetico ≤ 150 kcal/porzione; frutta e verdura; cereali integrali o alimenti che li contengono in percentuale superiore al 50%; acqua e succhi di frutta con contenuto di frutta al 100% e privi di zuccheri aggiunti; prodotti a basso contenuto di sodio ($\leq 0,12$ g/100g); prodotti DOP, IGP, biologici, a km 0. Sono VIETATI e costituiscono inadempimento contrattuale: prodotti contenenti grassi trans; oli vegetali di palma e cocco; zuccheri semplici aggiunti; lipidi totali superiori a 9 g/porzione; sodio superiore a 0,4–0,5 g/100g; nitriti e/o nitrati come additivi; bevande con aggiunta di zuccheri o dolcificanti; bevande ad alto contenuto di caffeina, teina, taurina (energy drink); bibite gassate zuccherate (cola, aranciata, gazzosa). Tutti i prodotti sono confezionati in monoporzioni integre e sigillate, rispettando la data di scadenza. Il Concessionario è inoltre tenuto a: garantire il posizionamento ottimale dei prodotti (acqua e prodotti raccomandati all'altezza degli occhi; prodotti ad alto contenuto calorico in posizione bassa); rendere disponibili accanto a ciascun distributore materiali informativi con elenco ingredienti e caratteristiche nutrizionali dei prodotti offerti (poster, etichette o banner).

8.1 – Prodotti Gruppo A-B-C-D: frutta/verdura (peso $k=0,30$), succhi di frutta ($k=0,70$), yogurt ($k=0,50$), prodotti da forno ($k=1,00$). Punteggio proporzionale con formula ponderata.

8.2 – Prodotti Freschi: punteggio proporzionale ($PT_i = X_i/N_c \times P_{tmax}$).

8.3 – Prodotti Gluten Free: punteggio proporzionale ($PT_i = X_i/N_c \times P_{tmax}$).

8.4 – Prodotti per intolleranti al lattosio: punteggio proporzionale ($PT_i = X_i/N_c \times P_{tmax}$).

24. CONTENUTO DELLA BUSTA “OFFERTA ECONOMICA”

L'operatore economico inserisce la documentazione relativa all'offerta economica nella Piattaforma secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma SATER accessibili dal sito <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/agenzia/utilizzo-del-sistema/guide/>.

L'offerta economica firmata secondo le modalità di cui al precedente articolo 14, deve indicare, a pena di esclusione, i seguenti elementi:

a) Piano Economico Finanziario (PEF), contenente almeno i seguenti elementi: Importo dei ricavi presunti; Costi di gestione, declinati per singola voce; Costo del personale; Utile di impresa;

b) canone a rialzo rispetto a quello annuo posto a base di gara (€ 2.500,00), al fine di determinare il canone annuo dovuto per la durata della concessione.

- verranno considerate un massimo di due cifre decimali – inserire tale valore DIRETTAMENTE nella busta economica di SATER, **compilando direttamente all'interno della Piattaforma l'apposito campo denominato “ PREZZO OFFERTO PER UM IVA ESCLUSA ” , il valore offerto IN RIAL-**

ZO (IN TERMINI DI PREZZO) rispetto al CANONE ANNUO di Concessione posto a base d'asta pari ad € 2.500,00 iva esclusa.

c) la stima dei costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro;

d) la stima dei costi della manodopera annui.

In relazione ai costi della manodopera, si precisa che, ai sensi dell'art. 41, comma 14, del Codice, i costi della manodopera indicati precedentemente nel presente disciplinare non sono ribassabili. Resta la possibilità per l'operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell'importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale o da sgravi contributivi. In tal caso l'operatore economico dovrà giustificare in maniera puntuale i minori costi della manodopera.

Non sono ammesse offerte economiche pari o in ribasso rispetto all'importo posto a base d'asta.

24.1 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA

Il punteggio massimo complessivo relativo all'Offerta economica è pari a 30 punti.

Il concorrente dovrà esprimere un VALORE IN RIALZO, espresso in termini di prezzo, rispetto all'importo minimo del canone annuo di concessione posto a base di gara, pari ad € 2.500,00 = IVA esclusa, sul quale verrà calcolato il punteggio dell'offerta economica secondo la seguente formula:

$$PCRi = 30 \times (CRi / CRmax)$$

dove: PCRi = punteggio concorrente i-esimo; CRi = canone in rialzo offerto; CRmax = valore massimo del canone offerto tra tutti i concorrenti.

L'attribuzione del punteggio economico sarà effettuata prevedendo un numero massimo di 2 cifre decimali (che dovranno essere espressi in cifre ed in lettere), con arrotondamento del secondo decimale all'unità superiore qualora la terza sia pari o superiore a cinque e all'unità inferiore qualora la terza sia inferiore a cinque.

Non sono ammesse offerte economiche pari o in ribasso rispetto al valore posto a base di gara.

Saranno escluse le offerte parziali, condizionate o difformi da quanto indicato nei documenti di gara.

In relazione alla somma dei punteggi attribuiti all'offerta tecnica ed all'offerta economica si formerà una graduatoria tra i concorrenti offerenti.

La concessione verrà aggiudicata al concorrente che avrà ottenuto il miglior punteggio complessivo, come sommatoria dei punteggi attribuiti ai singoli elementi tecnico ed economico. In caso di parità di punteggio complessivo finale tra due o più concorrenti, si procederà

all'aggiudicazione al concorrente che avrà ottenuto il miglior punteggio tecnico, ed eventualmente, mediante sorteggio qualora anche il punteggio tecnico di tali concorrenti risultasse uguale.

Si potrà addivenire all'aggiudicazione anche nel caso di presentazione di una sola offerta valida.

24.2 SPECIFICA SUI PREZZI

Si applicano le disposizioni dell'art. 189 del Codice dei contratti pubblici.

L'Amministrazione si riserva il diritto di controllare i prezzi applicati in qualsiasi momento. I prezzi indicati nella tabella seguente costituiscono TETTI MASSIMI OBBLIGATORI per il Concessionario: i prodotti non possono essere venduti all'utenza a prezzi superiori a quelli ivi indicati, IVA inclusa. I prezzi massimi non sono soggetti a ribasso in sede di offerta e non costituiscono elemento di valutazione: la competizione economica si svolge esclusivamente sul canone concessorio annuo (Art. 23). I prezzi sono fissi e invariabili per i primi due anni di contratto. Dal terzo anno il Concessionario può richiedere revisione documentata nella misura massima del 75% dell'indice ISTAT FOI, previa formale autorizzazione della Dirigente Scolastica. I prezzi sono coerenti con gli indirizzi della D.G.R. Emilia-Romagna n. 1452/2023, che raccomanda un'offerta accessibile e orientata a scelte alimentari salutari. Tabella tetti massimi di prezzo (IVA inclusa) – obbligatori per il Concessionario:

Prodotto	Grammatura minima	Prezzo max
BEVANDE CALDE		
Caffè espresso (50% arabica – 50% robusta)	min. 7 g	€ 0,60
Caffè lungo	min. 7 g	€ 0,60
Caffè macchiato	min. 7 g caffè + 4 g latte	€ 0,60
Caffè decaffeinato	min. 1,7 g	€ 0,60
Cappuccino	min. 7 g caffè + 7 g latte	€ 0,70
Orzo solubile	min. 2 g	€ 0,60
Caffè al ginseng	min. 7 g	€ 0,70
Thè al limone	min. 12 g	€ 0,60
Cioccolata	min. 25 g	€ 0,80
BEVANDE FREDDE		
Acqua oligominerale naturale	50 cl	€ 0,50
Acqua oligominerale frizzante	50 cl	€ 0,50
Succo di frutta (min. 50% frutta)	min. 20 cl	€ 0,70
Yogurt da bere con probiotici	min. 20 cl	€ 0,80
SNACK DOLCI		
Merendine/cornetti/brioche	min. 40 g	€ 0,80
Snack al cioccolato (Kinder Bueno o equiv.)	min. 25 g	€ 1,10
Biscotti	min. 50 g	€ 0,80

SNACK SALATI		
Cracker	min. 25 g	€ 0,50
Patatine	min. 25 g	€ 0,60
Crackers/taralli senza glutine	min. 25 g	€ 0,60
Frutta disidratata/essiccata	min. 25 g	€ 0,80

25. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE E MODALITÀ DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE

L'appalto è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi degli articoli 108 e seguenti del Codice, secondo i criteri e sub-criteri di valutazione, con relativi punteggi, di seguito indicati:

	Criteri di valutazione	Punteggio massimo
1	Offerta tecnica	70
2	Offerta economica	30
	TOTALE	100

Il punteggio dell'offerta tecnica e dell'offerta economica è espresso in centesimi ed arrotondato alla seconda cifra decimale.

Il punteggio sarà assegnato con il metodo "aggregativo - compensatore". Il metodo aggregativo compensatore si basa sulla sommatoria dei coefficienti attribuiti per ciascun criterio, ponderati per il peso relativo del criterio attribuito dal presente documento.

Con riferimento a ciascun criterio discrezionale (D) ogni commissario attribuisce la valutazione di "ottimo", "buono", "discreto", "sufficiente", "mediocre" e "insufficiente", in base a quanto proposto dal concorrente. Ad ogni valutazione corrisponde un coefficiente come riportato di seguito:

VALUTAZIONE	DESCRIZIONE	COEFFICIENTE
OTTIMO	Il criterio è trattato in modo completamente esauriente e quanto proposto risponde in modo assolutamente soddisfacente alle attese	1
BUONO	Il criterio è trattato in modo esauriente e quanto proposto risponde pienamente alle attese	0,8
DISCRETO	Il criterio è trattato in modo accettabile e quanto proposto risponde alle attese	0,6

SUFFICIENTE	Il criterio è trattato in modo appena sufficiente e quanto proposto è appena adeguato alle attese	0,4
MEDIOCRE	Offerta che non risponde in modo adeguato alle finalità poste dalla S.A. nella descrizione del criterio tale da definire l'offerta per il sub-criterio analizzato mediocre rispetto ai criteri di valutazione	0,2
INSUFFICIENTE	Il criterio è trattato in modo insufficiente e quanto proposto non risponde alle attese	0

Sarà possibile anche l'espressione di coefficienti intermedi tra i coefficienti predetti con un massimo di 2 cifre decimali.

Per ciascun criterio, la Commissione terrà in considerazione:

Dopo l'attribuzione dei coefficienti a ciascun elemento di valutazione, da parte dei singoli commissari, si procederà al calcolo della media dei coefficienti espressi per ciascun elemento di valutazione.

Si procederà quindi all'attribuzione del punteggio, per ogni singolo elemento di valutazione, moltiplicando i coefficienti ottenuti con il peso attribuito all'elemento considerato.

Prima riparametrazione: al fine di non alterare i pesi stabiliti tra i vari criteri, se nel singolo criterio nessun concorrente ottiene il punteggio massimo, tale punteggio viene riparametrato.

La c.d. "riparametrazione" si applica ai criteri di natura qualitativa nonché a quei criteri di natura quantitativa, la cui formula non consenta la distribuzione del punteggio massimo. La stazione appaltante procederà ad assegnare al concorrente che ha ottenuto il punteggio più alto su un singolo criterio il massimo punteggio previsto per lo stesso e alle altre offerte un punteggio proporzionale decrescente.

Seconda riparametrazione: al fine di non alterare i pesi stabiliti tra i vari criteri, se nel **punteggio tecnico complessivo assegnato con l'aggregativo compensatore** nessun concorrente ottiene il punteggio massimo, tale punteggio viene nuovamente riparametrato secondo la formula:

$$X = (Bx80) / A$$

Dove:

X= punteggio da attribuire all'offerta in esame

B= punteggio provvisorio attribuito dalla commissione giudicatrice dell'offerta in esame;

A= punteggio provvisorio più alto attribuito dalla commissione giudicatrice.

I contenuti delle proposte tecniche offerte in sede di gara, e assunti a base per le valutazioni e le attribuzioni dei punteggi correlati agli elementi di valutazione da parte della Commissione giudicatrice, sono da ritenersi parte integrante dell'offerta, pertanto costituiranno vincolo contrattuale per l'aggiudicatario e saranno soggetti alla verifica sulla corretta esecuzione.

26. COMMISSIONE GIUDICATRICE

La commissione giudicatrice è nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n. 3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'articolo 93 comma 5 del Codice. A tal fine viene richiesta, prima del conferimento dell'incarico, apposita dichiarazione.

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti, può riunirsi con modalità telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni ed opera attraverso la piattaforma di approvvigionamento digitale.

Il RUP potrà avvalersi dell'ausilio della commissione giudicatrice ai fini della verifica dell'anomalia delle offerte.

27. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA

La prima seduta avrà luogo alle ore 09:30 del giorno 03/08/2026.

Tale seduta, se necessario, è aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nella data e negli orari comunicati ai concorrenti tramite la Piattaforma.

La Piattaforma consente la pubblicità delle sedute di gara preordinate all'apertura:

- della documentazione amministrativa;
- delle offerte tecniche;
- delle offerte economiche;

La piattaforma garantisce il rispetto delle disposizioni del codice in materia di riservatezza delle operazioni e delle informazioni relative alla procedura di gara, nonché il rispetto dei principi di trasparenza.

28. VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Nella prima seduta il responsabile della fase di affidamento, individuato nel Responsabile del Servizio Unico Sviluppo e Appalti, accede alla documentazione amministrativa di ciascun concorrente, mentre l'offerta tecnica e l'offerta economica restano, chiuse, segrete e bloccate dal sistema, e procede a:

- a) controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata;
- b) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- c) attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui precedentemente detto.

Gli eventuali provvedimenti di esclusione dalla procedura di gara sono comunicati entro cinque giorni dalla loro adozione. È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

29. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE

La data e l'ora in cui si procede all'apertura delle offerte tecniche sono comunicate tramite la Piattaforma ai concorrenti ammessi alla presente fase di gara.

La Commissione giudicatrice procede all'apertura delle buste contenenti le offerte tecniche presentate dai concorrenti ed alla verifica della presenza dei documenti richiesti dal presente disciplinare.

La commissione giudicatrice procede all'esame e valutazione delle offerte presentate dai concorrenti e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nella Relazione Generale Illustrativa e nel presente disciplinare. Gli esiti della valutazione sono registrati dalla Piattaforma.

La commissione giudicatrice procede all'apertura e alla valutazione delle offerte economiche, secondo i criteri e le modalità descritte nel disciplinare e, successivamente, all'individuazione dell'unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, è collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, i predetti concorrenti, su richiesta della stazione appaltante, presentano un'offerta migliorativa sul prezzo entro 2 giorni dalla richiesta. La richiesta è effettuata secondo le modalità precedentemente illustrate. È collocato primo in graduatoria il concorrente che ha presentato la migliore offerta. Ove permanga l'ex a equo la commissione procede mediante sorteggio ad individuare il concorrente che verrà collocato primo nella graduatoria. La stazione appaltante comunica il giorno e l'ora del sorteggio.

All'esito delle operazioni di cui sopra, la commissione, redige la graduatoria e comunica le risultanze al RUP.

L'offerta è esclusa in caso di:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero inserimento di elementi concernenti il prezzo nella documentazione amministrativa o nell'offerta tecnica;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative oppure irregolari in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche, o anormalmente basse;
- presentazione di offerte inammissibili in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per l'informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in ribasso rispetto all'importo a base di gara.

30. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

Sono considerate anormalmente basse le offerte i cui costi della manodopera indicati siano inferiori a quelli stimati dalla stazione appaltante, e gli oneri della sicurezza indicati siano considerati potenzialmente incongrui.

L'amministrazione concedente si riserva la facoltà di sottoporre a verifica un'offerta che, in base anche ad altri ad elementi, appaia anormalmente alta.

Nel caso in cui la prima migliore offerta appaia anormalmente alta, il RUP ne valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità.

Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte ritenute anormalmente alte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala.

Il RUP richiede al concorrente la presentazione delle spiegazioni, se del caso, indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non superiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, esaminate le spiegazioni fornite dall'offerente, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine perentorio per il riscontro.

Il RUP esclude le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.

31. AGGIUDICAZIONE DELLA CONCESSIONE E STIPULA DEL CONTRATTO

La proposta di aggiudicazione è formulata in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, l'amministrazione concedente può decidere, entro 30 giorni dalla conclusione delle valutazioni delle offerte, di non procedere all'aggiudicazione.

Non si procede all'aggiudicazione della concessione all'offerente che ha presentato la migliore offerta qualora venga accertato che tale offerta non soddisfa gli obblighi in materia sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell'allegato X della direttiva 2014/24/UE.

L'aggiudicazione è disposta all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti dal presente disciplinare ed è immediatamente efficace. In caso di esito negativo delle verifiche, si procede all'esclusione, alla segnalazione all'ANAC.

Successivamente si procede a ricalcolare i punteggi e a riformulare la graduatoria procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati. Nell'ipotesi di ulteriore esito negativo delle verifiche si procede nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

Il contratto è stipulato non prima di 32 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione e comunque entro 60 giorni dall'aggiudicazione, salvo quanto previsto dall'articolo 18 comma 3 del Codice.

A seguito di richiesta motivata proveniente dall'aggiudicatario la data di stipula del contratto può essere differita purché ritenuta compatibile con la sollecita esecuzione del contratto stesso.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, pari al 5%, ai sensi dell'art. 53 D.Lgs 36/2023, alla quale non si applicano le riduzioni previste dall'articolo 106.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine per fatto dell'amministrazione concedente, l'aggiudicatario può farne constatare il silenzio inadempimento o, in alternativa, può sciogliersi da ogni vincolo mediante atto notificato. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine fissato per fatto dell'aggiudicatario può costituire motivo di revoca dell'aggiudicazione.

La mancata o tardiva stipula del contratto al di fuori delle ipotesi predette, costituisce violazione del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso.

L'aggiudicatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'articolo 119, comma 3, lett. d) del Codice.

Ai sensi dell'art.18 del D.Lgs. 36/2023, la stipula del contratto avverrà, a pena di nullità, in forma scritta ai sensi dell'allegato I.1, art. 3, comma 1, lettera b) in modalità elettronica nel rispetto delle pertinenti disposizioni del CAD di cui al D.Lgs. 82/2005, mediante scrittura privata;

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

In caso di interpello a seguito di risoluzione/recesso del contratto in corso di esecuzione, il nuovo affidamento avviene alle condizioni proposte dall'operatore economico interpellato, ai sensi dell'art. 124 comma 2 del Codice.

Polizze assicurative: L'Affidatario, ai fini della stipula del contratto, è obbligato a presentare polizza RC (RCT) con massimale unico non inferiore a € 2.500.000,00 per sinistro (art. 117 c. 10 D.Lgs. 36/2023). La polizza copre: intossicazioni e avvelenamenti degli utenti; danni a cose in consegna/custodia; danni ai locali e beni; danni a terzi (incluso l'Istituto) da dipendenti e collaboratori.

Copia della/e suddetta/e polizza/e dovranno essere consegnate all'Istituto Comprensivo di Meldola (FC) prima del giorno della stipula del contratto di concessione.

32. PENALI PER RITARDI E INADEMPIENZE

N.	Fattispecie sanzionata	Importo
1	Ritardo nei tempi di installazione	€ 100,00/giorno
2	Ritardo trasmissione reportistica asseverata	€ 50,00 fino a 15 gg
3	Carenze nella pulizia e sanificazione	€ 200,00/violazione
4	Mancato rispetto piano di rifornimento	€ 100,00/violazione
5	Ritardo pagamento canone fino a 15 giorni	1%/giorno
6	Ritardo pagamento canone oltre 15 giorni	5%/giorno
7	Mancato rispetto piano manutenzione ordinaria/straordinaria	€ 500,00

8	Ritardo rimozione distributori al termine per ogni distributore	€ 200,00/distributore
9	Applicazione prezzi difforni da quelli imposti	€ 250,00/violazione
10	Distributori con caratteristiche difforni dall'offerta	€ 3.000,00/distributore
11	Mancato rispetto impegni CAM e transizione ecologica	€ 200,00/violazione
12	Mancato rispetto obblighi informativi verso utenti	€ 200,00/violazione

Le penali non possono superare complessivamente superari tutti i limiti imposti dall'art. art. 126 D.Lgs. 36/2023. Le penali sono contestate dal RUP con possibilità di controdeduzioni entro 5 giorni. Sono detratte semestralmente dalla cauzione definitiva.

33. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il contratto di concessione è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.

34. CODICE DI COMPORTAMENTO

Nello svolgimento delle attività oggetto della concessione, l'aggiudicatario deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62 e nel codice di comportamento dell'Istituto Comprensivo di Meldola (FC).

35. ACCESSO AGLI ATTI

L'accesso agli atti della procedura è assicurato in modalità digitale mediante acquisizione diretta dei dati e delle informazioni inseriti nelle piattaforme di e-procurement, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 35 del Codice e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi, secondo le modalità indicate all'articolo 36 del codice.

L'accesso agli atti da parte degli altri concorrenti, ed in particolare da parte di coloro non rientranti nella previsione ex art. 36, co. 2 del Codice, è garantito mediante apposita richiesta da effettuare tramite apposita sezione della piattaforma.

36. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Contro il presente invito o i provvedimenti ad esso consequenziali è ammesso ricorso al TAR - Tribunale Amministrativo per l'Emilia Romagna (Strada Maggiore 53, 40125 Bologna (BO), tel. 051 341501) entro 30 giorni decorrenti dal ricevimento della presente lettera d'invito. Il ricorso dovrà essere presentato secondo le regole del Processo Amministrativo Telematico. Ogni informazione potrà essere richiesta al seguente indirizzo: tarbo-segrprotocolloamm@ga-cert.it

37. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi degli articoli 13 paragrafo 1) e 14 paragrafo 1) del GDPR Regolamento UE 2016/679, si precisa che il trattamento dei dati personali contenuti nell'istanza di partecipazione alla gara e nei relativi allegati sarà improntato a liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti delle imprese concorrenti e della loro riservatezza. Il trattamento dei dati ha la finalità di consentire lo svolgimento della presente procedura, con particolare riguardo all'accertamento in merito al possesso, in capo all'interessato, dei requisiti di cui agli artt. 94 e 95 del D. Lgs. 36/23 e la successiva stipula e gestione del contratto.

L'informativa sul trattamento dati personali ai sensi degli art. 13-14 del GDPR (General Data Protection Regulation) 2016/679 e della normativa nazionale è disponibile al seguente link:

<https://www.romagnaforlivese.it/servizi/Menu/dinamica.aspx?idSezione=616&idArea=22127&idCat=22129&ID=31920&TipoElemento=categoria> .

38. INFORMAZIONI COMPLEMENTARI

Per quanto non espressamente previsto nel presente disciplinare di gara si fa rinvio alla vigente normativa nazionale e regionale in materia di contratti pubblici, con particolare riguardo al D.Lgs. n. 36/2023, ed alla normativa di settore richiamata nel Capitolato speciale.

Il presente disciplinare di gara è conforme al bando-tipo ANAC n. 1/2023, a cui sono stati apportati gli adattamenti ritenuti necessari dalla Centrale Unica di Committenza in relazione alla specificità della presente concessione. In ogni caso, ai fini della presente gara, fa fede esclusivamente quanto contenuto nel presente disciplinare e nei relativi allegati.

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione, di sospendere, reindire o non aggiudicare la gara motivatamente, nonché di non stipulare il contratto anche qualora sia intervenuta in precedenza l'aggiudicazione, senza che i concorrenti possano avanzare pretese di qualsiasi genere e natura.

Le spese contrattuali sono a carico dell'aggiudicatario.

Il Responsabile del procedimento per la fase di affidamento è disponibile a fornire, secondo le modalità di cui al precedente paragrafo 4.3, chiarimenti in merito al presente disciplinare di gara e ai relativi allegati.

Predappio, 01/07/2026

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
UNICO SVILUPPO e APPALTI**

Ing. Enrico Rontini

(Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)